

Arriva l'addio al redditometro, controlli basati sul rischio Doppia soglia di scostamento

Riforma fiscale

Rilevanti differenze del 20%
e di almeno 70mila euro
tra spese e quanto dichiarato

Controlli più mirati anche grazie all'analisi di rischio per concentrarsi sui grandi evasori. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del correttivo sul concordato preventivo manda definitivamente in archivio la stagione del redditometro. Arriva una doppia soglia di cui il Fisco dovrà tener conto prima di procedere con l'accertamento: differenze del 20% e di almeno 70mila euro fra spese e quanto dichiarato.

Mobili e Parente — a pag. 4

Fisco, addio al redditometro Analisi di rischio su chi evade

Lotta al sommerso. Con il decreto correttivo del concordato cambiano i controlli in base alle spese. Accertamento con doppia soglia: il 20% sul dichiarato e almeno 70mila euro di scostamento

Più spazio ai database e alle nuove tecnologie per individuare chi nasconde i redditi all'Erario
Marco Mobili
Giovanni Parente

Controlli più mirati anche grazie all'analisi di rischio per concentrarsi sui grandi evasori o a chi non dichiara nulla al Fisco. La pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» di lunedì 5 agosto del decreto correttivo sul concordato preventivo (Dlgs 108/2024) manda definitivamente in archivio la stagione del redditometro. L'obiettivo delle forze di maggioranza su cui il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha trovato una quadratura tecnica, che ha poi portato alla firma del Capo dello Stato sul provvedimento, era quello di arrivare a uno strumento in grado non più di colpire a tappeto ma di andare a puntare sui grandi scostamenti. Arriva, infatti, una doppia soglia di cui il Fisco dovrà tener conto prima di procedere con l'accertamento: da un lato viene confermato che lo scostamento tra reddito ricostruito attraverso le spese sostenute e reddito effettivamente dichiarato deve essere almeno il 20%, dall'altro c'è un'ulteriore

limitazione che lo scarto deve essere superiore almeno a dieci volte all'assegno sociale annuo (attualmente pari 6.947,33 euro), ossia poco meno di 70mila euro.

Facciamo un esempio per chiarire. Con le vecchie regole in presenza di un reddito dichiarato di 10mila euro sarebbe bastato al Fisco ricostruire un reddito di 12.500 attraverso le spese del contribuente per muovere il primo passo verso la contestazione di un'evasione; ora invece l'allarme rosso scatterà solo in presenza di un reddito ricostruito di poco meno di 80mila euro.

È evidente l'intento di ridurre al massimo il numero dei cosiddetti «falsi positivi» e di indirizzare i controlli su casi in cui c'è effettivamente un'evasione elevata. Anche per questo saranno previsti comunque dei presidi per impedire di non colpire in maniera indiscriminata. Prima attraverso l'analisi del rischio, poi con la possibilità di giustificazione di eventuali altri redditi o quote di risparmio accumulato o la replica rispetto alle spese oggetto di contestazione.

L'analisi del rischio fa parte di una strategia avviata già con il primo decreto attuativo della delega fiscale) sul concordato preventivo

e l'accertamento (il Dlgs 13/2024). Lo sforzo è quello di arrivare a utilizzare le nuove tecnologie (compresa l'intelligenza artificiale) e le banche dati di cui dispone l'amministrazione finanziaria in un'ottica non solo deterministica, incrociando le informazioni disponibili e verificando le eventuali «mancanze» del contribuente, ma anche in termini probabilistici, ossia cercando di individuare fenomeni di evasione in cui calare poi i controlli. In questa direzione è già a lavoro una task force composta da agenzie delle Entrate e Guardia di Finanza, che stanno iniziando a ragionare attraverso l'Upar (Unità per l'analisi del rischio) sulle soluzioni da mettere in campo che naturalmente dovranno essere rispondenti alle regole sulla privacy.

In ogni caso il nuovo evasometro prevede un ampio margine al con-



tribuyente (e ai suoi difensori) per giustificare gli scostamenti tra redditi dichiarati e spese sostenute finiti sotto la lente del fisco. Con la modifica contenuta nel decreto correttivo del concordato, vengono infatti uniformate le regole tra l'accertamento sintetico puro e quello che poi dovrebbe essere ricondotto agli elementi di capacità contributiva definiti con un decreto ministeriale (l'ultimo in ordine di tempo è stato congelato con l'atto di indirizzo firmato da Leo e dal direttore delle Finanze Spalletta in attesa della revisione complessiva delle regole per placare le polemiche politiche sorte nella campagna eletto-

rale per le europee). In entrambi i casi, infatti, il contribuente potrà sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da parte di soggetti diversi dal contribuente. Ma non solo perché ci sarà margine per spiegare che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'andamento

Il bilancio degli accertamenti sintetici del reddito

ANNO	ACCERTAMENTI ESEGUITI	EVASORI TOTALI O PARATOTALI	MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (EURO)	IMPORTI RISCOSSI (EURO)
2019	1.850	574	56.269.519	6.059.218
2020	475	142	17.180.018	1.819.784
2021	322	149	12.819.281	1.385.610
2022	352	156	15.355.942	805.114
2023	344	149	27.620.099	3.713.421

Fonte: elaborazione su dati Corte dei conti e agenzia delle Entrate



L'incrocio di informazioni. La lotta all'evasione fa sempre più leva sull'utilizzo delle banche dati